

	COMUNE DI SAN SEVERO	
	Provincia di Foggia	
	Repertorio n. 16024 del 04.02.2022	
	Oggetto: contratto per l'affidamento del “servizio mensa nelle scuole	
	materne statali e primarie ubicate nel comune di San Severo e servizio	
	mensa domiciliare anziani” C.I.G. 886441068A	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L’anno duemilaventidue , il giorno 04 del mese di febbraio nell’Ufficio di Segreteria,	
	avanti a me dott. Vito Tenore, Segretario Generale del Comune di San Severo e, come	
	tale, abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico amministrativa, ai sensi	
	dell’art. 97, comma 4, lett. c), del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti	
	Locali, approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente	
	comparsi, e della loro identità personale sono certo, i sigg.:	
	a) Ing. Rizzitelli Francesco nato a <i>..omissis..</i> il <i>..omissis..</i> , CF: <i>..omissis..</i> ,	
	autorizzato a stipulare i contratti in rappresentanza del Comune di San Severo, codice	
	fiscale 00336360714, che interviene in questo atto non in proprio, ma esclusivamente	
	in nome, per conto ed interesse del Comune predetto, che rappresenta quale Dirigente	
	dell’Area II, Servizi Sociali ed alla Persona, domiciliato per la carica presso la	
	sede dell’Ente rappresentato, di seguito nel presente atto denominato anche	
	“Comune ;	
	b) Dott. Vacca Arcangelo nato a <i>..omissis..</i> il <i>..omissis..</i> , C.F. <i>..omissis..</i> ,	
	in qualità di Procuratore della società “Ladisa s.r.l.”, giusta atto di nomina del	
	13.10.2021 registrato presso la CCIAA di Bari in data 28.10.2021, il quale	
	interviene in questo atto in qualità di rappresentante della società mandataria	
		1

del R.T.I. - raggruppamento temporaneo di imprese - composto dalla “Ladisa srl” con sede in Bari alla via Guglielmo Lindermann n° 5/3 e 5/4, C.F. 05282230720 e della società “Gam srl”, con sede legale in Lucera alla via Porta Foggia Km. 2, C.F. 03632440719, costituito in data 01 dicembre 2021, con atto notarile redatto dal Dott. Salvatore D’Alesio, Notaio in Terlizzi, del repertorio N° 54557/1T del 09 dicembre 2021 a Bari; di seguito denominato anche “Appaltatore”.

Il R.T.I. aggiudicatario elegge domicilio legale presso la casella di posta certificata: ..*omissis*... all'atto della stipula del presente contratto.

I suddetti comparenti, della cui identità e piena capacità io Segretario Comunale sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, senza l’assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

con delibera n. 140 del 27 luglio 2021 l’Amministrazione Comunale ha fornito gli indirizzi al Dirigente della II^ Area – Servizio prestazioni sociali - per l’adozione dei provvedimenti finalizzati all’indizione di gara per un nuovo affidamento del servizio mensa nelle scuole materne statali e primarie ubicate nel comune di San Severo e servizio mensa domiciliare anziani, da realizzarsi tramite la produzione, il trasporto e somministrazione giornaliera di pasti pronti per il consumo, da preparare presso un centro cottura centralizzato di proprietà del Comune di San Severo, garantendo, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento, la continuità del servizio de quo in favore dei potenziali utenti;

	Ha, altresì, stabilito di concedere il centro cottura comunale ex scuola	
	“Anita Garibaldi”, ubicato alla Via Tanaro, angolo via Garigliano	
	identificato al catasto di Foggia alla p.lla 563 fg 32, per il servizio di	
	preparazione dei pasti, previo adeguamento della struttura da parte della	
	ditta affidataria alla normativa vigente in materia di mense scolastiche e	
	contestuale trasferimento al Comune di San Severo del detto immobile,	
	senza oneri per l’Ente, alla scadenza dell’affidamento;	
	ha stabilito, altresì, che nella procedura di gara la ditta aggiudicataria, in	
	via prioritaria, deve garantire:	
	a) l’uso di prodotti alimentari di prima qualità conformi alla normativa	
	nazionale e comunitaria vigente;	
	b) l’uso di prodotti agricoli provenienti da colture biologiche sulla base di	
	specifiche tecniche in conformità del D. M. 17 dicembre 2017 n. 14771 (criteri	
	e requisiti mense BIO) e del D.M. 10 marzo 2020, rubricato “Criteri ambientali	
	minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”	
	e pubblicato su G.U. del 04.04.2020, n. 90;	
	c) l’uso di prodotti a marchio DOP, IGP, STG e SQNPI;	
	d) la massima promozione dell’approvvigionamento di derrate alimentari sul	
	territorio, tenuto conto anche del costituendo distretto del cibo e, comunque,	
	nel rispetto della normativa vigente in materia di certificazione Km 0 e del	
	Biologico e, a tal uopo, istituire un tavolo permanente con il GAL – Daunia	
	Rurale e la ditta aggiudicataria del servizio;	
	e) la predilezione di prodotti rivenienti da agricoltura sociale e da aziende	
	aderenti alla rete del lavoro agricolo di qualità (Legge 116/2014 e s.m.i.);	
		3

	f) la massima informazione sui controlli, sul reperimento delle derrate e sull'utilizzo di prodotti nelle mense nonché sulle modalità di erogazione del servizio, in modo da rendere pubblici e trasparenti i risultati;	
	g) la valorizzazione del ruolo della Commissione mensa e la strutturazione di efficaci strumenti di controllo;	
	h) di prevedere adeguati strumenti di prevenzione e sensibilizzazione relativamente alla lotta agli sprechi alimentari e sull'educazione alimentare in generale;	
	i) di predisporre misure adattate rivolte agli alunni ed agli anziani in particolare stato di disagio socioeconomico (ivi incluse le gratuità);	
	l) di attivare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, percorsi di inclusione socio lavorativa per l'attivazione di almeno un progetto di utilità collettiva (PUC) come da D.L. del 28.01.2019 n. 4 e succ., per un numero di venti soggetti svantaggiati (così come indicato nell'offerta tecnica), comunicati dai Servizi Sociali che, a titolo di esempio, possono riguardare le misure nazionali RDC o regionali RED o quelle comunali dei c.d. "Cantieri di Cittadinanza";	
	i predetti indirizzi sono stati interamente recepiti mediante determinazione dirigenziale n° 1911 del 12.08.21 (parzialmente modificata con la determinazione dirigenziale n. 1950 del 03.09.2021) con cui è stata indetta la procedura di gara per l'appalto del servizio mensa scolastica e mensa domiciliare anziani del Comune di San Severo (CIG 886441068A), per un periodo di sei anni e per un valore presunto dell'appalto stimato in € 3.865.392,00 esclusa iva. L'importo complessivo indicato è stato ottenuto	
		4

considerando la media dei pasti giornalieri per gli alunni (680) per il numero stimato di giorni di erogazione del servizio (160) al prezzo di € 5,10 e la media dei pasti giornalieri per gli anziani (48 pasti al giorno) al prezzo di € 5,10 per ogni pasto. L'importo è comprensivo di € 0,05 per ogni pasto per il rischio interferenziale. Le stime di cui sopra sono indicative e non impegnano in alcun modo e a nessun titolo il Comune. Pertanto, la cifra complessiva potrà variare a seconda della frequenza e del numero degli alunni, senza che questo costituisca elemento di sopravvenuta contestazione da parte del soggetto aggiudicatario e, pertanto, rimane inteso che l'Ente corrisponderà al R.T.I. affidatario l'importo complessivo della fornitura dei pasti. Inoltre, alla ditta aggiudicataria sarà eventualmente riconosciuto un incremento di € 0,10 a pasto nel caso sia necessario adottare misure straordinarie di prevenzione e controllo della infezione da SARS Covid 2, e comunque fino a quando sarà attivo lo stato di emergenza sanitario, prorogato ad oggi fino al 31.03.2022;

che a seguito dell'apposita procedura di gara indetta ai sensi dell'art 60 del punto D.lgs. 50/2016 è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto di che trattasi, come da determinazione dirigenziale n° 2460 del 09.11.2021 - con cui si è proceduto alla presa d'atto dei verbali di gara - il R.T.I., ottenendo un punteggio pari a 80,60 con un ribasso sulla base d'asta pari al 7,77% e composto dalle seguenti imprese: Ladisa srl con sede legale in Bari alla Via Guglielmo Lindermann – P.IVA 05282230720 e dalla Società Gam srl, con sede legale in Lucera, via Foggia Km 2,00 – P.IVA 03632440719;

- che con il provvedimento dirigenziale n° 1911 del 12.08.21, parzialmente modificato con la determinazione dirigenziale n. 1950 del 03.09.2021, il reale

	valore economico del servizio in oggetto è da ritenersi del tutto rapportato al	
	numero dei pasti forniti, al numero dei fruitori, nonché al numero dei giorni di	
	erogazione del servizio mensa scolastica, senza pretese di sovrapprezzi o	
	risarcimenti forfettari da parte del R.T.I. affidatario;	
	- che è stata verificata, da parte del R.U.P., Sig. Grazia Cucci, con esito	
	favorevole, la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione, nonché della	
	conformità dei requisiti previsti dal bando di gara, come da documentazione	
	trasmessa dai rappresentanti legali di entrambe le imprese costituenti il R.T.I.	
	a mezzo AVC pass;	
	che il dirigente dell'Area II Servizi Sociali ed alla Persona, ing. Rizzitelli	
	Francesco ed il R.U.P., Sig.ra Grazia Cucci, hanno provveduto, con	
	determinazione dirigenziale n. 2460 del 09.11.2021, volta ad approvare i	
	verbali di gara della commissione esaminatrice, ad aggiudicare in via	
	provvisoria il servizio al R.T.I.;	
	che relativamente ai soggetti componenti il R.T.I. sono stati altresì	
	ritualmente richieste a mezzo AVC Pass la certificazione di cui all'art.86 del	
	Dlg.vo n. 50/2016, volta ad accertare l'assenza di eventuali cause di esclusione	
	ex. Art. 80 del Dlg.vo n. 50/2016, i cui riscontri risultano tuttora non ancora	
	pervenuti;	
	che le fatture saranno emesse unicamente dalla capogruppo mandataria;	
	che alla capogruppo mandataria, individuata nella "Ladisa srl", giusta atto	
	notarile n° 54557/1t del 09.12.21, spetteranno i corrispettivi riconosciuti dal	
	Comune di San Severo per il servizio oggetto dell'appalto. La società	
	mandataria, successivamente, provvederà alla liquidazione delle fatture emesse	
		6

	dalla società mandante per la propria quota di servizio, dandone comunicazione	
	alla stazione appaltante dell'avvenuto adempimento nei successivi 5	
	(CINQUE) giorni;	
	Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI	
	Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto.	
	2. L'esecuzione del contratto è regolata:	
	a) dal bando di gara, disciplinare di gara ed al relativo capitolato speciale	
	d'appalto predisposti per l'espletamento della gara con determina n° 1911 del	
	12.08.2021, parzialmente modificato con determina dirigenziale n°1950 del	
	3.9.2021;	
	b) Dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'affidatario, ivi comprese	
	le offerte tecniche migliorative ivi declinate;	
	c) dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e, in particolare:	
	- DM del 18 dicembre 2017, n° 14771 “criteri e requisiti delle mense	
	scolastiche biologiche”, al cui rispetto il soggetto aggiudicatario si è impegnato	
	ad adeguarsi nell'espletamento del servizio al fine di consentire alla stazione	
	appaltante per l'iscrizione al registro delle “Mense biologiche d'eccellenza”	
	istituito dal MIPAFF;	
	- linee guida emanate dalla Regione Puglia con DGR n°1435 del 02 agosto	
	2018, in BURP n° 112 del 28 agosto 2018;	
		7

	- DM del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di	
	ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, in G.U. 4 aprile 2020	
	n° 90, al cui rispetto il R.T.I. aggiudicataria si è impegnata in tutte le fasi del	
	processo di approvvigionamento delle derrate alimentari, nella conservazione,	
	produzione pasti e trasporto;	
	- dal codice civile e dalle disposizioni normative vigenti in materia.	
	ARTICOLO 2 – VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO.	
	L’importo contrattuale stimato ammonta ad € 3.602.920,04	
	(tremilioneiseicentoduemilanovecentodue/04), oltre iva per legge.	
	ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio relativo alla	
	produzione, il trasporto e la somministrazione giornaliera di pasti pronti per il	
	consumo e destinati al servizio di ristorazione scolastica e domiciliare anziani	
	con le modalità stabilite nel capitolato d’appalto. Rientra altresì nell’oggetto	
	dell’appalto, la concessione e l’allestimento del centro cottura comunale ex	
	scuola —Anita Garibaldi ubicato in via Tanaro, angolo via Garigliano (foglio	
	32, particella 563) di proprietà comunale e che l’aggiudicatario utilizzerà per	
	la produzione dei pasti del servizio de quo.	
	Il servizio in oggetto è costituito dalla prestazione principale (nella fattispecie	
	dal servizio di mensa scolastica) e da quella secondaria rappresentata dal	
	servizio di mensa domiciliare anziani. Nello specifico il servizio di produzione	
	e distribuzione pasti riguarda sia la mensa scolastica che quella anziani:	
	il servizio mensa scolastica comprende la produzione e la fornitura dei pasti	
	nei plessi scolastici in legume fresco caldo, per il periodo di sei anni decorrenti	
		8

	dal giorno di avvio di esecuzione del servizio e, inoltre, il servizio verrà	
	richiesto nei giorni in cui sono aperte le Scuole dell'infanzia e primarie del	
	Comune di San Severo, in base al calendario scolastico. La ditta aggiudicataria	
	si impegna ad erogare il servizio anche per un numero di iscritti al tempo pieno	
	(ovvero al servizio di refezione scolastica) inferiore a quello odierno, senza	
	pretese di sovrapprezzi o risarcimenti forfettari, atteso che il numero degli	
	scolari iscritti al servizio è un dato variabile e non prevedibile, perlopiù	
	connesso a fattori che non dipendono dalla stazione appaltante.	
	Mensa domiciliare anziani che comprende la produzione, distribuzione	
	domiciliare di pasti in legume fresco caldo agli anziani del Comune di San	
	Severo per 365 giorni all'anno per un periodo di sei anni decorrenti dal giorno	
	successivo alla stipula del presente contratto. Il numero dell'utenza del servizio	
	mensa domiciliare anziani é da considerarsi presumibile in quanto può essere	
	soggetto a variazione in aumento o in difetto; in quest'ultimo caso la ditta	
	aggiudicataria dovrà mantenere il servizio senza pretese di sovrapprezzi o	
	risarcimenti forfettari, poiché, anche in questo caso, la fluttuazione del numero	
	di cittadini fruitori del servizio non dipende da cause riconducibili alla stazione	
	appaltante;	
	a queste prestazioni principali e prevalenti (mensa scolastica e mensa anziani)	
	si aggiunge la prestazione (contrattualmente “complementare”, la cui	
	sussistenza giuridica dipende dalla realizzazione del servizio oggetto	
	dell'appalto) relativa all'adeguamento del centro cottura di proprietà comunale	
	sito in Via Garigliano (foglio 32, particella 563) ed alla fornitura	
	dell'attrezzatura necessaria alla produzione dei pasti oggetto dell'appalto di che	
		9

trattasi.

ARTICOLO 4 – PRESTAZIONE COMPLEMENTARE E CONCESSIONE DEL CENTRO COTTURA

Per la produzione dei pasti, l'aggiudicatario utilizzerà il Centro Cottura di proprietà comunale ex scuola "Anita Garibaldi" ubicato in via Garigliano (foglio 32, particella 563).

La ditta aggiudicataria a sue spese provvederà a:

a) fornire l'attrezzatura necessaria per la preparazione, conservazione, confezione e distribuzione dei pasti (cucine, celle frigorifere, tavoli ecc.) secondo i criteri stabiliti dal capitolato, dal progetto presentato in sede di gara ed in conformità dei criteri minimi ambientali dettati dal D.M. del 10.03.2020, nonché dalla normativa vigente in materia. Al termine dell'appalto le attrezzature resteranno di proprietà della ditta.

b) adeguare alla normativa vigente i locali già adibiti a Centro Cottura, concessi dal Comune di San Severo.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima nel caso il danno sia imputabile alla ditta aggiudicataria) dei locali concessi (opere edili, elettriche, idrauliche, ecc.) restano a carico del R.T.I. aggiudicatario. Restano a carico di quest'ultima anche la pulizia di tali locali, la periodica disinfestazione, la pulizia delle attrezzature e la eliminazione dei rifiuti provvedendo, altresì, alla fornitura del materiale di pulizia occorrente;

4. Allo stesso modo restano a carico del R.T.I. aggiudicatario la fornitura delle utenze (acqua, elettricità, gas, ecc.), così come faranno capo alla ditta concessionaria gli oneri derivanti dal controllo igienico sanitario connessi alla

	manipolazione ed erogazione dei pasti.	
	5. Il R.T.I. aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall'art.2 "Gestione	
	Centro cottura" del Capitolato speciale d'appalto, si impegna a rendere	
	funzionante il suddetto Centro Cottura (di proprietà comunale) entro 30 giorni	
	solari decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.	
	Ai fini del computo dei termini di cui sopra sono esclusi i tempi necessari per	
	l'acquisizione, da parte dell'aggiudicatario, del certificato di agibilità, del	
	perfezionamento dell'allaccio fognario e di ogni altro permesso e/o atto	
	autorizzativo necessario per l'avvio dei lavori di allestimento e	
	ristrutturazione.	
	In caso di sopravvenuti impedimenti e ritardi non dipendenti né riconducibili	
	alla ditta appaltatrice, anche in considerazione della perdurante situazione	
	emergenziale sanitaria, il funzionamento del Centro Cottura sarà garantito	
	secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma concordato tra le parti e	
	comunque entro e non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dall'avvio dei	
	lavori.	
	A tal uopo, si precisa che la stazione appaltante concedendo il predetto Centro	
	Cottura al R.T.I. aggiudicatario rende disponibile il centro cottura centralizzato	
	per forniture diverse a quelle oggetto del servizio aggiudicato ma in questo caso	
	il R.T.I., o le ditte che la compongono, in conformità a quanto previsto dall'art.	
	2, lett. H, del Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno preventivamente	
	richiedere la relativa autorizzazione al RUP, precisando il numero dei pasti	
	giornalieri che si intendono produrre, oltre alle modalità organizzative che si	
	intendono adottare al fine di conciliare la produzione richiesta per i servizi	
		11

comunali e quella suppletiva per altre finalità. In tal caso, il R.T.I., o comunque, le ditte che lo compongono, saranno tenute a versare al Comune di San Severo una somma pari a € 0,10 per ogni pasto prodotto. Alla scadenza del contratto il Centro Cottura concesso dovrà essere restituito al Comune privo di attrezzatura, ma funzionale e in ottimo stato manutentivo.

Si precisa, infatti, che la concessione del Centro Cottura di cui innanzi è complementare all'espletamento del servizio di refezione scolastica e della mensa domiciliare per anziani e che non può essere oggetto di modifica autonoma o di prorogabilità non annessa al servizio di refezione o della mensa anziani.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO

1.L'amministrazione si vincola con il presente contratto, ad affidare il servizio in oggetto per un periodo di 6 (sei) anni con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del presente contratto.

2. Il valore economico del servizio in oggetto da ritenersi del tutto rapportato al numero dei pasti forniti, numero dei fruitori, nonché al numero di giorni di erogazione del servizio mensa scolastica senza pretese di sovrapprezzo e/o risarcimenti forfettari da parte del R.T.I. affidatario.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'APPATATORE

Il Soggetto Aggiudicatario del servizio si obbliga a:

Assicurare l'espletamento del servizio in conformità agli atti di gara. Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare il corretto espletamento del servizio, sia per le prestazioni c.d. "principali" che quelle c.d. "complementari", in conformità alle disposizioni che regolano il presente rapporto contrattuale e

rinvenibili dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto (giusta determina dirigenziale n° 1911 del 12.08.21, parzialmente modificata con la determinazione dirigenziale n. 1950 del 03.09.2021), dalla normativa vigente in materia, nonché dal progetto presentato in sede di gara. Le parti a mezzo della sottoscrizione della presente scrittura dichiarano di conoscere ogni disposizione e di accettarle senza riserva alcuna, con l'esplicita rinuncia da parte delle imprese che compongono il R.T.I. aggiudicatario ad avanzare riserve o pretese in merito alla consistenza delle caratteristiche del servizio appaltato. In particolare, il R.T.I. aggiudicatario si impegna al rispetto delle percentuali offerte di prodotti biologici, a filiera corta, a KM 0, e quanto richiesto ed offerto con gli atti di gara.

Osservanza dei contratti collettivi di lavoro. Nell'esecuzione del servizio l'impresa affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi integrativi dello Stato (CCNL Turismo Pubblici Esercizi), in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione in materia.

Sicurezza del personale addetto al servizio. Per garantire la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, l'appaltatore si impegna a osservare tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo numero 81 del 2008 e tutte le norme antinfortunistiche di legge esonerando il comune da ogni responsabilità.

Rispetto della normativa in materia previdenziale. L'appaltatore si impegna a trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali

	assicurativi ed antinfortunistici.	
	Rispetto delle disposizioni ex art. 53 del D.lvo n. 165 del 2001. Ai sensi	
	dell'articolo 53, ed in particolare del comma 16 – ter, del decreto legislativo	
	165 del 2001 la R.T.I. aggiudicataria sottoscrivendo il presente contratto,	
	attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e	
	comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	confronti del medesimo aggiudicatario.	
	Nomina di uno o più referenti del servizio e tempestiva comunicazione di	
	eventuali variazioni. Prima dell'avvio del servizio il R.T.I. aggiudicatario è	
	tenuto a dare formale comunicazione dei nominativi e dei contatti ufficiali	
	del/dei responsabile/i che manterrà/anno i rapporti contrattuali con il Comune.	
	Il R.T.I. con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, altresì, a dare	
	tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione in merito.	
	Tempestiva comunicazione delle modificazioni degli assetti societari.	
	Similmente, nel periodo intercorrente tra la data di aggiudicazione del termine	
	del presente rapporto contrattuale, il R.T.I. e le imprese che la compongono	
	dovrà/anno tempestivamente comunicare al Comune di San Severo ogni	
	modificazione intervenuta negli assetti societari, ivi inclusi negli organismi di	
	rappresentanza tecnici ed amministrativi.	
	Rispetto degli obblighi derivanti (Codice di Comportamento dei dipendenti	
	pubblici). L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai suoi	
	dipendenti e/o ai suoi collaboratori gli obblighi di condotta derivanti dal	
	succitato codice, per quanto compatibili, pena la risoluzione del presente	
		14

contratto.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Al Comune di San Severo spetta svolgere un'azione di verifica e controllo sulle attività del soggetto aggiudicatario del servizio e l'esatta esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento agli obblighi contrattuali, al rispetto delle normative vigenti in materia e di quelle derivanti dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Il Comune di San Severo si riserva la più ampia discrezionalità di verifica e controllo circa la perfetta osservanza da parte dell'affidatario delle disposizioni rinvenienti nella normativa vigente in materia, nonché del corretto adempimento del presente contratto e delle obbligazioni discendenti dal capitolato speciale di gara e dall'offerta tecnica ed economica.

In particolare, il Comune di San Severo tramite il personale dipendente o personale all'uopo incaricato, si riserva di effettuare le opportune verifiche qualitative e quantitative delle prestazioni oggetto del servizio (sia principali che complementari), riservandosi, altresì, di procedere alle verifiche di cui al DM del 10 marzo 2020 “ Criteri ambientali minimi per il servizio di refezione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, nonché quelle declinate dalle linee Guida adottate dalla Regione Puglia con DGR n°1435 del 02 agosto 2018, in BURP n° 112 del 28 agosto 2018 ed infine i controlli previsti dal capitolato speciale di appalto, in particolare all'art. 18.

Qualora il controllo qualitativo e quantitativo del servizio dovesse risultare non conforme al capitolato speciale d'appalto e/o al presente contratto e/o all'offerta tecnica dell'affidatario, il Comune di San Severo provvederà ad

	applicare le penalità di cui all'articolo 19 del predetto capitolato speciale ma	
	resta ferma l'obbligo dell'affidatario provvedere tempestivamente	
	all'eliminazione del disservizio, disfunzione e/o inadempimento del servizio	
	aggiudicato, anche in pendenza di erogazione della penalità prevista dal	
	capitolato.	
	La mancata rimozione degli stessi determineranno l'erogazione reiterata delle	
	penalità con la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, così come	
	previsto dagli artt. 19 e 20 del capitolato speciale d'appalto.	
	Nel caso di disfunzione non prevista specificatamente tra le menzionate	
	penalità o nel capitolato speciale d'appalto, il Comune di San Severo potrà	
	applicare le penalità ritenute più coerenti con il caso di specie e che risultino	
	comparabili alla disfunzione. Resta fermo, anche in questo caso, quanto	
	previsto in merito alla reiterazione delle inadempienze e/o disfunzioni del	
	servizio.	
	ARTICOLO 8 - TABELLA PENALITÀ	
	Qualora nello svolgimento del servizio si verificassero inadempienze del	
	capitolato di gara e/o del presente contratto si procederà all'applicazione delle	
	seguenti penali:	
	mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, riguardanti la conservazione	
	delle derrate e delle norme previste per il personale: € 1.000,00 per ogni	
	episodio;	
	nel caso di prodotto biologico inquinato da residui chimici o sostanze	
	chimiche di sintesi, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'autorità penale: €	
	1.000,00 per ogni episodio;	
		16

	per mancata somministrazione di prodotti biologici, IGP, DOP, ecc. previsti da capitolato e dichiarati in sede di offerta tecnica: € 1.000,00 per ogni episodio;	
	mancata somministrazione di prodotti rinvenienti da filiera corta (Km 0), come da capitolato e dichiarati in sede di offerta tecnica: € 1.000,00 per ogni episodio;	
	mancata conservazione dei campioni finalizzati al controllo igienico-sanitario € 1.000,00 per ogni episodio;	
	mancato rispetto dell'orario di consegna dei pasti per un ritardo superiore a venti minuti dall'orario previsto € 200,00 per ogni episodio;	
	per ogni pasto ordinato e non consegnato € 100,00;	
	per ogni pasto consegnato in modo difforme a quanto previsto dal presente capitolato € 100,00;	
	per mancato rispetto di grammature (si considera mancato rispetto quando su un campione di 10 porzioni, almeno 3 sono difformi (in più o in meno) o almeno 2 hanno un peso del 20% inferiore a quello previsto nelle tabelle dietetiche: € 100,00;	
	in caso di ritrovamento di corpi estranei, organici e inorganici, nelle derrate alimentari o nei parti: € 500,00;	
	in caso di mancato rispetto delle temperature, come indicate dalle linee guida per la refezione scolastica di cui al Burp n. 112 del 28.08.18: € 100,00 per pietanza;	
	per ogni difformità delle pietanze, comprensive delle diete speciali, rispetto a quelle previste dal menù giornaliero non autorizzate dal SIAN: € 200,00;	

	per ritardo nel caricamento e aggiornamento delle banche dati: (il guasto deve	
	essere chiaramente imputabile alla ditta aggiudicataria e non dipendere, ad	
	esempio, dalla lentezza della rete, dall'obsolescenza dei sistemi operativi	
	comunali o da errori di caricamento da parte dell'operatore comunale) € 100,00	
	per ogni giorno di disservizio;	
	per tardiva consegna dei report trimestrali: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;	
	per ogni unità lavorativa mancante rispetto all'organico giornaliero previsto:	
	€ 300,00;	
	per difformità rispetto a quanto proposto in sede di gara rispetto ai servizi	
	migliorativi: € 5.000,00 per proposta/progetto.	
	Il Comune contesterà alla ditta aggiudicatrice, per iscritto, il disservizio e	
	l'intenzione di applicare la relativa penale. La ditta avrà 5 giorni di tempo per	
	giustificare quanto contestato. Il Comune, valuterà le eventuali giustificazioni	
	e qualora non ritenute sufficienti, procederà con l'applicazione delle penali.	
	ARTICOLO 9 - SANZIONI E CASI DI RISOLUZIONE DEL	
	CONTRATTO	
	L'amministrazione comunale nell'ipotesi di infrazione da parte del R.T.I.	
	aggiudicatario erogherà le sanzioni pecuniarie nei modi e nei tempi previsti	
	dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto, ovvero nel caso di mancato	
	rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal	
	capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica ed economica, dagli altri atti	
	di gara, nonché dal presente contratto.	
	L'importo di ogni sanzione pecuniaria sarà decurtato dal corrispettivo	
	riportato nelle fatture mensili.	

	Qualora le penali applicate ai sensi dell'art. 19 del capitolato speciale di	
	appalto siano superiori al n. 10 o, comunque, l'importo sia superiore a €	
	7.000,00, il Comune di San Severo potrà procedere alla risoluzione "ex lege"	
	del contratto a danno della ditta aggiudicataria senza che la stessa possa aver	
	nulla a pretendere.	
	L'ammontare delle penali riportato nella tabella "penali" non esclude il	
	risarcimento dei danni che andranno separatamente determinati.	
	L'Amministrazione comunale, tuttavia, ha facoltà di risolvere il contratto, ai	
	sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento	
	dei danni, nei seguenti casi:	
	a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza	
	maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi;	
	b) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate	
	dalla civica amministrazione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni	
	commesse, siano debitamente accertate e notificate e compromettano il	
	funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;	
	c) applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni	
	commesse in un bimestre;	
	d) mancato rispetto del CCNL applicato ai lavoratori;	
	e) eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;	
	f) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria	
	o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;	
	g) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto	
	aggiudicatario;	

	h) perdita - durante l'esecuzione del contratto - dei requisiti di partecipazione alla gara;	
	i) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto a termini dell'art.1453 del Codice Civile.	
	Anche in queste ipotesi, oltre a quella indicata al comma 3 del presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.	
	In tal caso la Ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.	
	Fuori dei casi indicati al presente contratto e dai casi previsti dall'art. 1456 del Codice Civile, il rapporto contrattuale potrà dirsi risolto di diritto per inadempimento delle clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato un termine non inferiore a 15 giorni dalla data della ricezione per l'adempimento. Allo spirare del predetto termine il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto.	
	ARTICOLO 10 - VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSETTO SOCIETARIO DELLE IMPRESE COMPONENTI IL R.T.I. E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto s'intende, altresì, risolto di diritto nei seguenti casi: in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria o di una delle componenti il R.T.I.;	
		20

	in caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può	
	consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei	
	successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento	
	amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius;	
	il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il	
	proseguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione,	
	incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della	
	vigente normativa;	
	nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria	
	o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o	
	inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto	
	o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei	
	prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle	
	cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto, mandato speciale	
	con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo	
	risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato	
	deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al legale	
	rappresentante dell'impresa capogruppo;	
	allo stesso modo si intenderà risolto ex art. 1456 del Codice Civile nel caso	
	in cui l'appaltatore ceda o subappalti il servizio oggetto del contratto con	
	conseguenziale richiesta di risarcimento dei danni e refusione delle spese.	
	ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO	
	Il corrispettivo dell'appalto da corrispondere all'affidatario viene determinato,	
	tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara corrispondente ad una	
		21

percentuale di ribasso **del 7,77% per un prezzo pari ad euro 4,708 per singolo pasto oltre iva al 4%.**

Il Comune corrisponderà alla ditta il prezzo di appalto con cadenza mensile sulla base delle bolle di consegna pasti e dei documenti di acquisto e/o trasporto delle materie prime riferiti esclusivamente al Comune di San Severo e recante il CIG 886441068A, ex decreto del 10 marzo 2020 “Criteri minimi ambientali per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di alimenti e derrate alimentari”.

A tal fine la ditta rimetterà mensilmente la fattura elettronica, corredata dei documenti di cui innanzi, al Comune che, dopo aver accertato la regolarità della documentazione attestante i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali effettuati a favore dei propri dipendenti relativo al periodo fatturato (Durc), provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra. Non verranno liquidati pasti eventualmente erogati in misura superiore a quelli prenotati mediante buoni pasto.

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal capitolato speciale e dal presente contratto.

	In caso di violazione degli obblighi de quibus, accertata dall'ente appaltante	
	o segnalata dal competente Ispettorato dei lavoro e/o derivanti	
	dall'applicazione del contratto collettivo o dalla vigente normativa in materia	
	di obblighi previdenziali ed assicurativi, l'Amministrazione Comunale si	
	riserva la facoltà di effettuare una adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti,	
	nel limite massimo dei 20%, previa diffida alla ditta appaltatrice a	
	corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire	
	la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dalla ditta	
	stessa alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi	
	in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra	
	ragione o causa. La somma trattenuta sarà pagata solo quando l'ente	
	previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza della	
	ditta alle disposizioni di legge.	
	ARTICOLO 12 – CAUZIONE DEFINITIVA	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'aggiudicataria	
	presta cauzione definitiva in conformità dell'articolo 103 del decreto legislativo	
	numero 50 del 2016 - pari ad euro 107.186,87 mediante polizza numero	
	..omissis... emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A. in data 17.01.2022.	
	ARTICOLO 13 – POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'	
	DELL'APPALTATORE	
	1.In base a quanto disposto dall'art. 24 del Capitolato speciale d'Appalto, la	
	gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della	
	ditta aggiudicataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. A tal uopo,	
	il R.T.I. è in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile in corso di	

validità, conforme a quanto previsto dallo stesso articolo del capitolato speciale d'appalto: per la società "Ladisa srl" vi è la polizza numero ..omissis... emessa in data 14.11.2021 ..omissis...; mentre per la società "Gam srl" vale la polizza numero ..omissis... emessa in data 12.01.2022 da ..omissis... La ditta appaltatrice sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. A tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo. La ditta appaltatrice sarà, altresì, responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l'amministrazione riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio. La ditta stessa potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA'

FINANZIARIA

Tutti i pagamenti a favore del R.T.I. aggiudicatario saranno effettuati in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010, legge N. 217/2010 e DET. AVCP n. 4/2010). Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, che il presente contratto si risolva nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all'appalto in oggetto vengano seguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a., come previsto

all'art. 3. Comma 8, della legge n. 136/2010. E' consentito, invece, l'uso di strumenti di pagamenti differenti dal bonifico bancario o postale, purché idoneo ad assicurare la piena tracciabilità della transazione. I soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedicati come comunicati con nota 19.1.2022 dalla ditta Ladisa, agli atti d'ufficio, sono: Sig. Francesco Sabastio, nato a ..omissis... il ..omissis... C.F. ..omissis... e Sig. Sebastiano Ladisa, nato a ..omissis... il ..omissis... C.F. ..omissis....

ARTICOLO 15 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Il R.T.I. aggiudicataria si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni o documenti e/o notizie di qualsiasi natura e/o altro tipo di materiale acquisibile con lo svolgimento dell'appalto o provenienti dall'amministrazione o altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio.

Le notizie relative al servizio aggiudicato venute a conoscenza del personale impiegato a qualunque titolo dal R.T.I. aggiudicataria in relazione all'esecuzione non debbano in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario o da parte di chiunque e dei suoi collaboratori per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

il R.T.I. aggiudicataria, inoltre si obbliga ad osservare la normativa in materia di riservatezza del trattamento dei dati personali nell'espletamento dei servizi previsti.

ARTICOLO 16 - INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo n. 165 del 2001,

	l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver	
	attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o	
	negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del	
	medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto.	
	ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE	
	Ogni controversia derivante dal presente Contratto, o comunque ad esso	
	connessa, sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del	
	Foro di Foggia.	
	ARTICOLO 17 - DOCUMENTI ALLEGATI	
	Costituiscono parte integrante e sostanziale, seppur non materialmente	
	allegati al presente contratto, i seguenti documenti:	
	bando di gara procedura aperta, disciplinare e capitolato approvati con	
	determinazione dirigenziale n. 1911 del 12.08.2021 e a parzialmente modificati	
	dalla determinazione dirigenziale n. 1950 del 03.09.2021;	
	offerta tecnica presentata dal R.T.I. aggiudicatario in sede di gara;	
	offerta economica presentata dal R.T.I. aggiudicatario in sede di gara;	
	verbali della Commissione di gara;	
	atto di aggiudicazione provvisoria: determinazione dirigenziale n. 2460 del	
	09.11.2021;	
	Fanno altresì parte del contratto i seguenti documenti anche se non	
	materialmente allegati:	
	piano di sicurezza fisica dei lavoratori;	
		26

	Durc;	
	certificati del casellario giudiziario degli amministratori e familiari	
	dell'impresa;	
	visura ordinaria del registro delle imprese della CCIAA di Bari;	
	certificazione carichi fiscali pendenti all'agenzia delle entrate;	
	certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Bari per la ditta Ladisa	
	srl e la Prefettura di Foggia per la ditta Gam srl.	
	ARTICOLO 18 - SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico	
	del R.T.I. aggiudicatario;	
	Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è	
	soggetto ad iva per cui si richiede la registrazione misura fissa ai sensi delle	
	vigenti disposizioni.	
	ARTICOLO 19 - RINVIO	
	Ove non sia del tutto stabilito dal presente contratto le parti si riportano alla	
	normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lvo n. 50 del	
	18.04.2016;	
	Il presente contratto è suscettibile di rescissioni unilaterali da parte della	
	stazione appaltante, qualora il legale rappresentante del R.T.I. sia sottoposto	
	una delle misure preventive e repressive della normativa antimafia;	
	Al fine di prevenire infiltrazioni criminali nell'appalto di cui al presente	
	contratto, si osservano le disposizioni recati dalla legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	ed in particolare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	richiamata legge sono assunti dall'appaltatore sotto pena di nullità assoluta del	
		27

	presente contratto.	
	ARTICOLO 20 - NORME FISCALI	
	1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale del contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.	
	2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore stimato del presente contratto è di € 3.602.902,04 oltre IVA per legge se dovuta. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA.	
	3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità,	
	- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,	
	- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.	
	ARTICOLO 20 - CLAUSOLE FINALI	
	Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente.	
	Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.	
	Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, composto di n. 29 pagine intere e n.8 righe dell'ultima pagina, e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:	
	per il Comune di San Severo: Ing. Francesco Rizzitelli , nato a <i>..omissis...</i> ,	
	il <i>..omissis...</i> , C.F. <i>..omissis...</i> che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo,	
		28

avente sede legale in Piazza Municipio, 1, partita IVA: 00336360714, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della II Area “Servizi Sociali e Alla Persona”, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente stesso, mediante firma autografa apposta in mia presenza e digitale con Carta Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano valida fino al 12/01/2024.

per il R.T.I.: Dott. Vacca Arcangelo nato a ..omissis... il ..omissis..., C.F. ..omissis..., in qualità di Procuratore della società “Ladisa s.r.l.”, giusta atto di nomina del 13.10.2021 registrato presso la CCIAA di Bari in data 28.10.2021, il quale interviene in questo atto in qualità di rappresentante della società mandataria del R.T.I. - raggruppamento temporaneo di imprese - composto dalla “Ladisa srl” con sede in Bari alla via Guglielmo Linderman n° 5/3 e 5/4, C.F. 05282230720 e della società “Gam srl”, con sede legale in Lucera alla via Porta Foggia Km. 2, C.F. 03632440719, costituito in data 01 dicembre 2021, con atto notarile redatto dal Dott. Salvatore D’Alesio, Notaio in Terlizzi, del repertorio N° 54557/1T del 09 dicembre 2021 a Bari, mediante firma digitale rilasciata ArubaPEC S.p.A. Certification AuthorityC, IT con scadenza 11/06/2023.

Il Segretario Generale rogante del Comune di San Severo – dott. Vito Tenore – firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. valida fino al 01/06/2023.

PER IL COMUNE II DIRIGENTE II^ AREA

Ing. Francesco Rizzitelli

firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)

PER IL R.T.I. “LADISA srl” e “GAM srl”

	Dott. Arcangelo Vacca	
	firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)	
	IL SEGRETARIO GENERALE	
	Dott. Vito Tenore	
	firmato digitalmente (artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.)	